

Publicato il 30/08/2021

**N. 01959/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 00107/2021 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**  
**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 107 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Regina Margherita, n. 30;

**contro**

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MILANO, non costituito in giudizio;

**per l'annullamento**

del decreto nr. 3572/2020 Imm., emesso dal Questore di Milano in data 18 ottobre 2020, con il quale è stata rigettata l'istanza del ricorrente volta al rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2021 il dott. Stefano Celeste Cozzi, tenutasi ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito con legge n. 176 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Questore della Provincia di Milano ha respinto l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Il rigetto è stato disposto in quanto, secondo l'Amministrazione, il ricorrente non avrebbe la disponibilità di fonti reddituali stabili idonee a consentire il rilascio del titolo richiesto.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell'Interno.

La Sezione, con ordinanza n. 154 dell'11 febbraio 2021, ha fissato l'udienza di trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

In prossimità di tale udienza, parte ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza telematica del 13 luglio 2021.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento la censura, contenuta nell'unico motivo, con la quale l'interessato sostiene che l'Amministrazione avrebbe compiuto una valutazione non adeguata della sua situazione economica, dando decisivo rilievo ai redditi conseguiti in annualità non immediatamente antecedenti a quella di proposizione della domanda di rilascio del titolo, ed omettendo di considerare le sue reali capacità reddituali. In proposito si osserva che, in base all'art. 5, primo paragrafo, lett. a), della direttiva n. 2003/109/CE, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è, fra l'altro, subordinato al requisito del possesso, da parte del richiedente, di risorse economiche stabili e regolari, sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.

Analoghe disposizioni sono contenute nella normativa italiana ed in particolare nell'art. 9, primo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998 e nell'art. 16 del d.P.R. n. 394 del 1999 i quali specificano che il richiedente il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Il terzo comma, lett. b), del citato art. 16 del d.P.R. n. 394 del 1999 specifica altresì che, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito reddituale, l'interessato deve produrre all'Amministrazione, unitamente alla domanda, copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, "relativi all'anno precedente".

Il ricorrente, invocando quest'ultima disposizione (la quale, come visto fa esplicito riferimento all'anno precedente a quello di proposizione della domanda) sostiene che l'Amministrazione dovrebbe limitare il proprio campo di indagine a tale annualità, senza possibilità di estendere l'accertamento ad annualità più risalenti.

Ritiene il Collegio che, per risolvere la presente controversia, non sia necessario prendere specifica posizione su tale questione posto che, anche ammettendo che l'accertamento possa essere facoltativamente esteso ad annualità più

risalenti a quella immeritamente antecedente a quella di proposizione della domanda, il caso specifico presenta alcune peculiarità specifiche di cui l'Amministrazione avrebbe dovuto tener conto.

Va invero osservato che il ricorrente, dopo aver fatto ingresso in Italia nell'anno 2013 per motivi di studio, sino all'anno 2016 ha frequentato il corso di laurea magistrale in ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano, conseguendo poi in quell'anno il relativo diploma. Solo nell'anno 2017, lo stesso ricorrente ha iniziato a svolgere attività lavorativa sia in qualità di lavoratore autonomo che in qualità di lavoratore subordinato. In precedenza, svolgendo egli attività di studente a tempo pieno, il ricorrente non era titolare di alcun reddito ed al suo sostentamento provvedevano i familiari residenti in Pakistan.

Ritiene il Collegio che, in tale contesto, al fine di verificare la disponibilità di una stabile situazione reddituale, l'Amministrazione non avrebbe dovuto dare rilievo all'annualità 2017, annualità che, oltre a non essere immediatamente precedente a quella di presentazione della domanda (la domanda di rilascio del titolo è stata presentata in data 17 gennaio 2019), aveva la particolarità di essere quella di avvio dell'attività lavorativa che ha seguito il completamento degli studi e che, per questa ragione, ha comprensibilmente prodotto redditi limitati.

Negli anni successivi il ricorrente ha invece dimostrato di aver percepito redditi superiori a quello dell'importo dell'assegno sociale (cfr. docc. 10 e 11 di parte ricorrente). In particolare, per quanto riguarda l'anno di imposta 2019, il ricorrente ha prodotto, non solo i redditi da lavoro dipendente di cui l'Amministrazione dà conto nel proprio provvedimento, ma anche redditi da lavoro autonomo per i quali è stata versata l'imposta sostitutiva, non considerati dall'Amministrazione.

Si deve inoltre osservare, da un punto di vista generale, che, come anticipato, la finalità delle disposizioni comunitarie ed italiane riguardanti il requisito reddituale è quella di assicurare che il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non vada a gravare sul sistema sociale dello Stato ospitante; ne consegue che, per procedere all'accertamento di tale requisito, occorre formulare, non solo una valutazione sul periodo pregresso, ma anche un giudizio prognostico che tenga conto di tutti gli elementi atti a dimostrare la perdurante futura disponibilità di risorse economiche sufficienti a garantire il mantenimento dello straniero durante tutta la sua permanenza nel territorio dello Stato (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 3 ottobre 2019, causa C-302/18).

In tale quadro, l'Amministrazione avrebbe dovuto formulare il proprio concreto giudizio prognostico tenendo anche conto che il ricorrente è in possesso di un diploma di laurea magistrale e dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere industriale (conseguiti in Italia), valutando quale concreta incidenza avrebbero potuto avere tali titoli sulla futura capacità di produzione di reddito.

In conclusione, per tutte le ragioni illustrate il ricorso è fondato. Deve essere di conseguenza disposto l'annullamento dell'atto impugnato.

La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Stefano Celeste Cozzi**

**IL PRESIDENTE**

**Ugo Di Benedetto**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.